



LE ASP NELLA RETE DEI SERVIZI E NELL'ECONOMIA SOCIALE. RUOLO, CRITICITÀ E PROSPETTIVE: LE PROPOSTE DEL CNEL

8 LUGLIO 2025

NOTA STAMPA

SERVIZI ALLA PERSONA. PUBBLICATO DAL CNEL IL PRIMO RAPPORTO NAZIONALE SULLE ASP

Si è svolto oggi a Villa Lubin il convegno “Le ASP nella rete dei servizi e nell’economia sociale. Ruolo, criticità e prospettive: le proposte del CNEL”, un’iniziativa voluta dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro per approfondire il ruolo delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e presentare il I Rapporto nazionale CNEL in materia. Lo studio, redatto dall’Osservatorio Nazionale sui Servizi Sociali Territoriali (ONSST), istituito presso il CNEL, è strettamente correlato al Ddl CNEL “Disposizioni in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona”, approvato all’unanimità dall’Assemblea nella seduta del 27 marzo 2025, ed offre una ricostruzione articolata e aggiornata del complesso fenomeno delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e delle ASP, che ne hanno progressivamente preso il posto, delineandone l’evoluzione storica, l’attuale configurazione normativa e le principali caratteristiche organizzative e operative.

CNEL: LE ASP SONO ANCORA OGGI SNODO FONDAMENTALE NELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

Dal I Rapporto CNEL sulle ASP emerge una marcata eterogeneità regionale nel processo di trasformazione delle IPAB, caratterizzata dalla frammentazione del quadro normativo di riferimento conseguente al

trasferimento di competenze pressoché esclusive alle Regioni operato a decorrere dal 2001 in attuazione della modifica del Titolo V della Costituzione. Le ASP e le IPAB si configurano ancora oggi come snodi fondamentali nella rete dei servizi socioassistenziali, con un ruolo particolarmente rilevante nell'assistenza agli anziani non autosufficienti. Tuttavia, esse si trovano ad operare in condizioni spesso disomogenee e svantaggiose sotto il profilo giuridico e fiscale, delle risorse patrimoniali, dei modelli di *governance* e della capacità gestionale. Il lavoro evidenzia la necessità urgente di istituire un sistema nazionale sistematico di rilevazione e aggiornamento dei dati su IPAB e ASP, al fine di garantire maggiore trasparenza, efficacia e coerenza delle politiche pubbliche nel settore dei servizi alla persona.

ASP. RAPPORTO CNEL ARRIVA AD OLTRE 25 ANNI DALL'ULTIMA INDAGINE

Il I Rapporto CNEL sulle ASP nasce dalla necessità di colmare un vuoto conoscitivo di oltre 25 anni. L'ultima rilevazione ufficiale risale, infatti, al 1998, realizzata dal Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in preparazione della riforma dei servizi sociali poi attuata con la legge n. 328 del 2000, anche nota come "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Oggi lo scenario è profondamente mutato, anche se la riforma delle IPAB prevista dalla legge 328/2000 non è stata ancora attuata nelle Regioni Veneto, Calabria e Sicilia. La fotografia più chiara e completa del fenomeno che viene offerta con il Rapporto CNEL è quindi fondamentale per un'auspicabile riforma del settore.

ASP. DAL RIORDINO IPAB SONO EMERSI DUE MODELLI ANTITETICI: EMILIANO-ROMAGNOLO E LOMBARDO

A partire dalla legge n. 328 del 2000, 17 Regioni su 20 hanno adottato una propria legge di riordino delle IPAB. Restano escluse, ad oggi, la Sicilia, il Veneto e la Calabria. È quanto evidenzia il I Rapporto CNEL sulle ASP. Dall'attuazione delle specifiche normative regionali di riordino delle IPAB sono emersi due modelli principali, tra loro antitetici: il modello emiliano-romagnolo e quello lombardo. Il primo ha promosso la trasformazione delle IPAB in ASP, incentivando l'integrazione e la collaborazione degli enti con le amministrazioni locali (in particolare i Comuni) nell'ottica della costruzione di un sistema integrato di servizi socioassistenziali. Il modello lombardo, invece, ha privilegiato la trasformazione delle IPAB in enti di diritto privato, con l'obiettivo di stimolare la concorrenza nell'erogazione dei servizi tra soggetti pubblici e privati, e persino tra gli stessi enti pubblici. Tale orientamento ha portato a una drastica riduzione del numero di IPAB lombarde: delle 817 presenti nel 1998 ne rimangono oggi soltanto 8 (-99%).

ASP. FORTE RIDUZIONE NUMERO ENTI: DAI 4.226 DEL 1998 AI 578 ATTUALI

Nel corso degli anni tutte le Regioni sono state interessate da una notevole riduzione del numero di IPAB, che ha comportato anche notevoli risparmi rispetto agli oneri connessi alla governance. Basti considerare che nel 1890, al momento dell'emanazione della legge Crispi, se ne censirono 21.866. Nel 1998, secondo l'ultima rilevazione ufficiale antecedente a quella condotta dal CNEL, il numero di enti era diminuito a 4.226 unità. Al

2025, il censimento ha rilevato la presenza di sole 578 IPAB e ASP, distribuite su 19 Regioni. In Basilicata non è stata censita alcuna ASP, mentre in Valle d'Aosta, Molise, Sardegna e Calabria è stato registrato rispettivamente un solo ente.

ASP. IN VENETO E SICILIA IL MAGGIOR NUMERO DI ENTI

Le Regioni che attualmente presentano il maggior numero di IPAB e ASP sono il Veneto, con 133 unità, e la Sicilia, con 128, non a caso due delle tre regioni nelle quali, in assenza di una legge regionale di riforma, gli enti continuano a rivestire la natura giuridica di IPAB e resta vigente in via residuale la "Legge Crispi". Tuttavia, la situazione nelle due Regioni è piuttosto diversa. In Veneto, la gran parte degli istituti risulta regolarmente operativa e, nel 2019, impiegavano circa 10.000 addetti; in base ai dati raccolti, si stima che valori analoghi siano confermati anche per il 2025. Al contrario, in Sicilia – secondo i dati forniti dall'Ufficio regionale competente – 63 enti non risulterebbero più in grado di svolgere le attività previste dai rispettivi statuti e si troverebbero in stato di disavanzo da almeno due anni. Questa situazione dovrebbe condurre alla liquidazione di tali enti, ai sensi del recente disegno di legge *"Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia"*, approvato dal Governo regionale siciliano il 19 marzo 2025.

ASP. DIPENDENTI DEL SETTORE OLTRE LE 40.000 UNITÀ

Su un totale di 578 ASP e IPAB ancora attive sul territorio nazionale, hanno risposto al questionario somministrato dal CNEL 223 enti. Le informazioni raccolte sono state integrate con l'analisi dei PIAO (Piani Integrati di Attività

e Organizzazione) e dei dati regionali forniti dalle amministrazioni competenti, nonché delle informazioni pubblicate dalle stesse ASP nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei rispettivi siti web, consentendo di coprire un numero decisamente maggiore di enti. Per quanto riguarda i dati sul personale dipendente si tratta di 374 enti, che impiegano complessivamente oltre 27.000 dipendenti, di cui quasi il 90% con contratto a tempo indeterminato. Sulla base delle stime, il numero totale dei dipendenti del settore potrebbe superare le 40.000 unità.

ASP. NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI PER ENTE PASSA DA 22 A 73 UNITÀ

Il numero medio di dipendenti di ASP e IPAB per ente è pari a 73 unità, contro le 22 unità per ente rilevate nel 1996 secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP). Si tratta di un dato che nasconde una marcata eterogeneità, con enti che contano pochi dipendenti e altri che superano anche le 400 unità, ma che restituisce comunque una rappresentazione più precisa della realtà corrente. Appare ragionevole ritenere che l'aumento del numero medio di dipendenti per ente sia riconducibile, in larga parte, ai numerosi processi di fusione per incorporazione che si sono susseguiti dal 2000 ad oggi. Per quanto riguarda la ripartizione territoriale, si può ritenere che nelle Regioni del Nord le IPAB e ASP rappresentino a livello di organico delle realtà di maggior rilievo rispetto a quelle situate nelle regioni centrali o meridionali del paese.

ASP. STIMATI CIRCA 1.500 IMMOBILI DI PROPRIETÀ ADIBITI A SERVIZI SOCIALI

I 223 enti (ASP e IPAB) che hanno risposto al questionario del CNEL dichiarano complessivamente 685 immobili di proprietà destinati all'espletamento dei servizi sociali. Forti le disomogeneità: il 55% dichiara un solo immobile, mentre vi sono istituti che ne possiedono oltre 20. Se si applicasse un criterio di stima proporzionale sull'intero universo degli enti censiti, sarebbe plausibile ipotizzare che non siano stati rilevati poco meno di 1.000 immobili ad uso prettamente socioassistenziale, per un totale di oltre 1.500 suddivisi tra i 578 enti, senza considerare gli innumerevoli immobili messi a reddito.

ASP. RENDITE PARI A CIRCA 450 MILIONI DI EURO

Relativamente alle rendite patrimoniali di ASP e IPAB – derivanti sostanzialmente da immobili concessi in locazione attiva – la somma complessiva dichiarata dagli enti rispondenti ammonta a 173,2 milioni di euro. Più di un ente su tre dichiara rendite patrimoniali nulle o non disponibili, mentre 35 enti (pari al 15,7% del totale dei rispondenti) dichiarano rendite superiori al milione di euro. Applicando una proiezione proporzionale sull'intero universo dei 578 enti censiti, si stima un ammontare complessivo di rendite pari a circa 450 milioni di euro. Va inoltre considerato che le numerose IPAB inattive – ad esempio in Sicilia – risultano comunque fortemente patrimonializzate anche se non censite dall'indagine. Si tratta di risorse rilevanti che affluiscono a questi enti, ma che, non essendo le ASP incluse nell'elenco ISTAT delle amministrazioni i cui bilanci confluiscono nel conto consolidato dello Stato, non vengono

contabilizzate nella spesa sociale e sfuggono dal monitoraggio sugli impatti che sono in grado di determinare rispetto ai fabbisogni sociali espressi dai rispettivi territori di appartenenza.

ASP. NEL 92% DEI CASI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NELL'ORGANO DECISIONALE

Nella grande maggioranza dei casi, l'organo decisionale di ASP E IPAB è composto da cinque membri con un mandato della durata di cinque anni. Nel 92% dei casi è prevista la presenza di rappresentanti del Comune, spesso in forma maggioritaria. Tra i soggetti di diritto privato che esprimono una propria rappresentanza all'interno degli organi di governo degli enti, prevalgono diocesi e parrocchie, a testimonianza dell'origine religiosa di questo tipo di istituzioni.

ASP. ASSISTENZA AGLI ANZIANI È L'ATTIVITÀ PIÙ DIFFUSA

Per quanto riguarda le aree di attività un gran numero di ASP E IPAB opera nel settore dell'assistenza agli anziani non autosufficienti (precisamente circa 8 su 10). Seguono, per diffusione, le attività rivolte alle persone con disabilità (63 enti) e ai minori (36 enti). Alcune realtà, inoltre, risultano attive in ambiti ulteriori, quali la tutela e la valorizzazione del patrimonio, nonché in iniziative di carattere economico non strettamente riconducibili all'assistenza socioassistenziale, ma che rivestono comunque un ruolo significativo all'interno del tessuto civile ed economico dei territori in cui operano, come per esempio la gestione di farmacie o cimiteri.

ASP. FORTI DIFFERENZE NEL REGIME FISCALE IRAP

È particolarmente interessante rilevare come gli enti (ASP E IPAB) collocati in alcune Regioni beneficino di un regime fiscale IRAP nettamente più favorevole rispetto a quelli situati in altre aree del Paese, indipendentemente dal loro livello di ricchezza economico-patrimoniale. Paradossalmente, enti dotati di consistenti rendite e di un patrimonio rilevante, localizzati ad esempio in Lombardia o in Trentino-Alto Adige, risultano esenti dal pagamento dell'IRAP, a differenza di ASP di dimensioni e disponibilità economiche inferiori, ma situate in regioni come l'Emilia-Romagna, la Campania o l'Abruzzo, dove sono invece soggette all'aliquota prevista per le amministrazioni pubbliche, pari all'8,50%.

Tale elevato differenziale IRAP rispetto agli operatori commerciali del settore e allo stesso terzo settore, costituisce una indubbia alterazione dell'equilibrio di mercato e di oggettiva discriminazione delle ASP, i cui maggiori oneri fiscali, uniti a quelli del CCNL Funzioni locali o Sanità, nettamente superiori a tutti gli altri CCNL del settore applicati da soggetti privati, del terzo settore e della cooperazione sociale, disincentivano gli enti locali a ricorrere anche alle ASP per la gestione dei servizi sociali attraverso il sistema dei contratti di servizio, non a caso applicato solo in alcune regioni quali Emilia Romagna, Toscana e Lazio.

ASP. NON PREVISTO IL TRASFERIMENTO DI BENI CONFISCATI

Relativamente alla gestione dei beni confiscati, si evidenzia come il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia) non preveda la possibilità, per gli enti territoriali, di trasferire la proprietà dei beni confiscati alle ASP e, ancor meno, alle IPAB, né di concederli in uso alle medesime.

Le ASP e le IPAB risultano quindi escluse dai soggetti destinatari, a differenza di enti del Terzo settore, cooperative sociali ed enti parco. Come prevedibile quindi, tra le 223 strutture esaminate, solo 3 hanno gestito beni confiscati nell'ultimo triennio, attraverso straordinari accordi di partenariato con il Comune o concessioni da parte del Tribunale. Un punto specifico del Ddl approvato dal CNEL lo scorso marzo riguarda proprio questo aspetto specifico.

ASP. COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE CON AMPI MARGINI DI SVILUPPO

I dati raccolti dal CNEL evidenziano che diversi enti (ASP e IPAB) hanno avviato forme di collaborazione con pubbliche amministrazioni, enti locali, Enti del Terzo Settore, altre ASP o IPAB, sebbene nella maggior parte dei casi si tratti di un numero contenuto di accordi. Ciò suggerisce l'esistenza di un significativo margine di sviluppo, che potrebbe essere valorizzato per promuovere una cooperazione più ampia, sistematica ed efficace.

ASP. RICONOSCIMENTO NORMATIVO ANCORA INCERTO E COLLOCAZIONE ISTITUZIONALE E GIURIDICA POCO CHIARA

Quanto alle criticità segnalate dalle stesse ASP, è stato messo in luce il quadro frammentato e disomogeneo, con disparità di trattamento a livello giuridico, fiscale, economico e di *governance*. È stata, inoltre, segnalata l'esigenza di integrare nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) gli enti che operano in modo prevalente e specializzato nell'ambito sanitario, nonché il riconoscimento delle collaborazioni tra enti pubblici e ASP come modalità efficace e trasparente di gestione pubblica integrata. L'analisi ha

evidenziato come le ASP, pur essendo tuttora un pilastro della rete dei servizi alla persona, soffrano ancora di un riconoscimento normativo incerto e di una collocazione istituzionale e giuridica poco chiara. Questo ha generato difficoltà gestionali, limitato la loro capacità innovativa e causato svantaggi, soprattutto in termini fiscali, economici ed operativi, rispetto ai soggetti privati *profit* e *non profit*.

ASP. NECESSITÀ DI UN INTERVENTO LEGISLATIVO DI RIORDINO

In conclusione, il I Rapporto CNEL sulle ASP ha confermato la necessità di un intervento legislativo di riordino nelle materie di residua competenza statale, cui il Consiglio stesso ha tentato di dare seguito con l'elaborazione di uno specifico Disegno di legge, già trasmesso al legislatore nazionale. Lo spazio di intervento rimane ampio, ma il Rapporto offre una fotografia più nitida della situazione e rappresenta una base solida da cui poter avviare nuove, organiche ed efficaci azioni di riforma.

IL DDL CNEL SULLE ASP

Dopo un primo documento di *Osservazioni e Proposte in materia di programmazione delle politiche sociali e rete integrata dei servizi*, predisposto nel **novembre 2024**, l'Assemblea del CNEL ha approvato il **27 marzo 2025** un **DDL recante “Disposizioni in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona”**, strutturato in sei articoli e finalizzato a sanare alcune delle principali criticità emerse. In particolare:

- artt. 1 e 5 intervengono in materia fiscale, prevedendo la possibilità di introdurre nuove forme di esenzione;
- art. 2 è finalizzato a rafforzare l'autonomia delle ASP rispetto alle pubbliche amministrazioni che esprimono una propria rappresentanza nell'organi di governo;
- art. 3 intende includere espressamente le ASP tra i soggetti potenzialmente assegnatari di beni confiscati, equiparandole alle cooperative sociali e agli enti del Terzo settore;
- art. 4 mira ad estendere alle ASP la possibilità di gestire servizi pubblici locali, nonché a promuovere forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività sociali di interesse comune;
- art. 6 affida al CNEL il compito di svolgere un'attività di monitoraggio sui livelli e sulla qualità dei servizi erogati dalle ASP.

Il DDL è stato già assegnato alla XII Commissione “Affari Sociali” della Camera dei Deputati che ne avvierà la discussione entro l'autunno.

DDL ASP. INTRODUZIONE DI NUOVE FORME DI ESENZIONE

Il Ddl CNEL sulle Aziende di Servizi alla Persona (ASP) prevede all'articolo 1 alcune modifiche e integrazioni al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, disponendo innanzitutto la reintroduzione del regime di esenzione previsto dall'articolo 4, comma 4, del citato decreto, degli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva. Tale provvedimento si rende necessario proprio nella considerazione di non penalizzare in maniera discriminatoria le IPAB non ancora trasformatesi in ASP o soggetti giuridici di diritto privato a causa del persistente ritardo dei rispettivi legislatori regionali.

Inoltre il Ddl si propone di chiarire in via definitiva, come già avvenuto per le ex IPAB trasformate in fondazioni o associazioni riconosciute, che la *“nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima”*.

Tale concetto è ripetuto e rafforzato anche nelle modifiche che si propone di introdurre con l'articolo 2 del disegno di legge, che in coerente continuità con quanto già avvenuto in sede di approvazione del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ribadisce, attraverso l'introduzione di un ulteriore comma, anche per le aziende di servizi alla persona risultanti dai processi di trasformazione delle IPAB avvenuti in attuazione del decreto legislativo n. 207/2001, conferma in maniera espressa l'esclusione del controllo analogo da parte delle amministrazioni pubbliche designanti.

DDL ASP. POTRANNO GESTIRE DIRETTAMENTE BENI CONFISCATI

Il terzo articolo del Ddl CNEL sulle ASP è volto a colmare una evidente lacuna del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il “*Codice delle leggi antimafia*”, nella parte in cui disciplina il procedimento di destinazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. In particolare, la normativa vigente non prevede la possibilità, per l’ente territoriale titolare dell’immobile confiscato, di trasferirne la proprietà alle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, né menziona espressamente tali Aziende tra i soggetti (enti del Terzo settore, cooperative sociali, enti parco, ecc.) ai quali l’ente territoriale, o la stessa *Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata* (ANSBC), possono assegnare l’immobile in concessione. E’ questa una esclusione del tutto irragionevole, ove si consideri che l’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”, ha disposto l’inserimento delle ex IPAB ed ora ASP nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che si tratta di aziende alla cui *governance* istituzionale concorrono, attraverso le designazioni di rappresentanti negli organi di amministrazione, gli stessi enti territoriali e che le ASP hanno, quale esclusiva finalità, proprio l’erogazione di servizi alla persona, operando in campo sociale senza alcun fine di lucro al pari degli enti del Terzo settore.

Tale questione è stata già oggetto di appositi ordini del giorno, approvati dalla Camera dei Deputati in ben due distinte e diverse occasioni e sempre con il parere favorevole del Governo, anche sulla base di specifiche progettualità di elevato valore promosse da alcune ASP fin dalla fase di sequestro preventivo dei beni disposta dal Tribunale competente

nell'ambito di specifici accordi di cooperazione sottoscritti ai sensi della legge n. 241/1990 con il Tribunale e gli enti locali di riferimento.

Ci si riferisce, nella fattispecie, all'ordine del giorno n. 9/1517/10 a firma dell'On. Alessandro Battilocchio approvato con parere favorevole del Governo in data 7 novembre 2023 ed ordine del giorno n. 9/01902-A/008 presentato dall'On. Simonetta Matone ed altri 41 parlamentari ed accolto dal Governo nella seduta del 16 luglio 2024.

DDL ASP. RICONOSCIUTA LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI CON ACCORDI E CONTRATTI DI SERVIZIO

Anche l'articolo 4 del Ddl CNEL sulle ASP pone rimedio ad una dimenticanza del legislatore nazionale, stabilendo che all'articolo 14 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"* sia contemplata, limitatamente ai servizi indicati dal comma 1, lettera d), tra le modalità di gestione anche quella da realizzarsi attraverso le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, equiparandole così alle aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Sempre il citato articolo prevede poi l'introduzione nel medesimo decreto legislativo di un ulteriore articolo rubricato *"Accordi di cooperazione con le ASP"*, il quale riconosce espressamente la possibilità in capo agli enti locali di attivare con le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) appositi accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, regolati dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica, purché siano rispettate precise condizioni e modalità, tra cui in

particolare l'obbligo che le risorse pubbliche da mettere eventualmente a disposizione delle aziende pubbliche di servizi alla persona non risultino, complessivamente considerate, superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e durevoli previsti ai fini dell'esecuzione dell'accordo di cooperazione.

DDL ASP. PREVISTA ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI

L'articolo 5 del Ddl CNEL sulle ASP interviene sull'articolo 1, comma 759, lettera a), della legge 27 novembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", citando espressamente le ASP di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, tra i soggetti ammessi all'esenzione dell'IMU, già accordata sulla base di specifici provvedimenti di natura regolamentare emanati dalla competente Agenzia delle Entrate.

DDL ASP. FONDAMENTALE IL MONITORAGGIO SU QUALITA' DEI SERVIZI E APPORTO FINANZIARIO

L'articolo 6 Ddl CNEL sulle ASP prevede, anche in considerazione della esclusione dei bilanci delle ASP dal conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche e della conseguente necessità di pervenire ad una quantificazione quanto più esaustiva delle risorse complessivamente immesse nella rete integrata dei servizi sociali, un'attività di monitoraggio costante sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle aziende pubbliche di servizio alla persona, che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è tenuto a svolgere nell'ambito della Relazione di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

